

Consulenti del Lavoro ▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721 segreteria@consulentilavoro.pr.it www.consulentilavoro.pr.it PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 19/05/2020

Prot. n. 337/U

Oggetto: Circolare n. 14_2020.

Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma

- A) Comunicazione CNO: riunione Tavolo Tecnico con Direzione Centrale INPS 11.05.2020. Report informativo.
- B) 26° Forum Lavoro/Fiscale il 21.5.2020.
- C) Obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020: nuove disposizioni del CNO a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D) Convocazione Assemblea degli Iscritti il 20/05/2020 in videoconferenza.
- A) Provvediamo ad allegare la comunicazione pervenuta dal CNO in riferimento al tavolo tecnico INPS/CNO indicato in oggetto.
- B) Il CNO e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro organizzano il "26° Forum Lavoro/Fiscale – Decreto rilancio: le disposizioni per il lavoro e le aziende", in programma per giovedì 21 maggio 2020 dalle 10,00 alle 13,00. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.consulentidellavoro.it.

Per ottenere crediti formativi, validi ai fini della formazione continua obbligatoria, sarà possibile seguire il Forum in videoconferenza il pomeriggio di giovedì 21 e venerdì 22 maggio e la mattina di sabato 23 maggio.

Iscrizione alle videoconferenze scegliendo tra

21 maggio ore 16.30 - 19.30

https://attendee.gotowebinar.com/register/6870784797285285134

22 maggio ore 16.00 - 19.00

https://attendee.gotowebinar.com/register/7960361237993010702

23 maggio ore 10.00 - 13.00

https://attendee.gotowebinar.com/register/9160903690710549774

- C) Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha approvato la delibera n. 337 del 24/04/2020 con quale ha apportato alcune modifiche al Regolamento sulla formazione continua obbligatoria a seguito della grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19 all'interno del territorio nazionale. L'obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 potrà considerarsi adempiuto nel caso in cui l'Iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I crediti formativi potranno inoltre essere conseguiti, anche nella misura del 100%, con modalità a distanza mediante utilizzo della tecnologia e-learning e webinar.
- D) Ricordiamo l'Assemblea degli Iscritti del 20 maggio 2020 alle ore 18:00 per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, convocata in videoconferenza secondo le modalità indicate nella circolare n. 13 2020 del 15/05/2020.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari consulenti.



Allegati:

- Riunione Tavolo Tecnico CNO/INPS 11.05.2020 Report informativo.
- Programma 26° Forum Lavoro/Fiscale.



Consulenti del Lavoro

V Consiglio Nazionale dell'Ordine Viale del Caravaggio 84

00147 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 15 maggio 2020 COMUNICATI E NOTIZIE Allegati: 1 VIA EMAIL

> Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II

Oggetto: Riunione Tavolo Tecnico in modalità telematica con Direzione Centrale INPS 11.5.2020. Report informativo.

In riferimento all'argomento in oggetto, si riportano di seguito le informazioni relative all'esito dell'ultimo incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed i rappresentanti della Direzione Generale dell'INPS, segnalando l'opportunità della trasmissione a tutti gli iscritti ad opera dei Consigli Provinciali.

Si trasmettono, inoltre, in allegato ulteriori FAQ fornite dall'INPS.

1) Domande CIGD per aziende plurilocalizzate.

In base alle disposizioni vigenti, e a tutti i casi antecedenti alle modifiche apportate alle diverse procedure ad opera del cd. Decreto Rilancio, per le aziende con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate presso le Regioni, dove hanno le singole sedi o unità locali, che effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Qualora vi siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, al fine del coordinamento delle relative procedure, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'istanza al Ministero del Lavoro deve essere presentata telematicamente tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID-19 Deroga".

A tal riguardo l'INPS ha emanato la circolare n. 58/2020 che non ha chiarito alcune questioni, che sono state così poste, a titolo di esempio, ai rappresentanti INPS del Tavolo tecnico. In particolare:

a) per società con duecento unità produttive che riceve un'unica autorizzazione ministeriale, si devono inoltrare duecento diversi modelli lG 15?





b) per società con una unità produttiva e centonovantanove unità operative che riceve un'unica autorizzazione ministeriale, si deve inoltrare soltanto un modello IG 15?

c) per società localizzata in meno di cinque regioni, con una unità produttiva in una regione e una unità operativa in un'altra regione, che ha presentato due domande alle due diverse regioni, ottenendo in entrambi i casi il decreto di concessione, quale sede INPS dovrà gestire l'autorizzazione?

Nel primo caso l'INPS consente la possibilità di concentrare l'istanza "modello IG_15_deroga" (cod. "SR100") su un'unica unità produttiva a scelta, sempreché vi sia identità di numero di matricola. Questa soluzione sarebbe praticabile anche nel caso di CIGO. E' opportuno, comunque, precisare che tale possibilità però comporta per l'impresa un unico conteggio delle settimane utilizzate (cd. contatori CIG aziendali) che, invece, nel caso di invio dei modelli IG 15 per ciascuna unità produttiva, sarebbe distinto per ciascuna di queste.

Nel secondo caso, se tutte le 199 unità operative presenti nell'anagrafica aziendale risultano collegate all'unica unità produttiva, si potrà procedere, parimenti, all'invio di un unico "modello IG_15_deroga" (cod. "SR100").

Nell'ultimo caso, è previsto che la sede INPS, presso cui è stata decretata l'istanza relativa all'unità operativa (sede o unità locale), trasferirà per competenza l'autorizzazione alla sede INPS territoriale dove è sita l'unità produttiva, che gestirà poi la comunicazione finale con l'azienda. A tal proposito la DG INPS sta provvedendo ad istruire le sedi territoriali con un messaggio interno.

2) Codici conguaglio autorizzazioni Cigo/Fis

Con riferimento alla nota inviata dal Consiglio Nazionale circa la confusione generatasi sull'utilizzo dei codici conguaglio, l'INPS ha evidenziato che è in pubblicazione un messaggio con ulteriori precisazioni rispetto al messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, nel quale, peraltro, era stato anche specificato che le aziende avrebbero dovuto utilizzare il codice di conguaglio comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Con il nuovo messaggio si comunica che i codici di conguaglio verranno comunicati direttamente alle aziende con invio di una PEC per ogni singola autorizzazione e agli intermediari delegati con un'unica email giornaliera, che conterrà tutte le autorizzazioni rilasciate per le aziende in delega.

L'Istituto prenderà comunque in considerazione le denunce trasmesse fino al 13 maggio 2020 che contengono codici conguagli relativi a COVID-19 difformi da quelli previsti ed esposti nel cassetto previdenziale; si evidenzia, però, che per le trasmissioni successive dovranno essere utilizzati i codici secondo le istruzioni emanate.





3) CIGO/FIS/CIGD/SR41

In una delle precedenti riunioni del tavolo tecnico è stato specificato il criterio del conteggio delle settimane per la richiesta della Cassa integrazione e/o dell'assegno ordinario e la possibilità, ai sensi della circolare INPS n. 58/09, di recuperare a consuntivo eventuali giornate non utilizzate da nessun lavoratore.

L'INPS ha precisato, tuttavia, che per l'estensione di tale criterio anche alla Cassa integrazione in deroga sono in corso approfondimenti con il Ministero del Lavoro.

È stato anticipato che sono in corso di realizzazione misure di semplificazione che prevederanno l'inclusione dell'SR41 nella gestione dell'Uniemens.

Sempre in tema di semplificazione è stata anticipata la modalità di presentazione delle domande di Cassa integrazione per le ulteriori 9 (5+4) settimane previste dal cd. DL Rilancio.

In questo caso, in accoglimento della specifica richiesta del Consiglio Nazionale, sarà riproposta in automatico la precedente istanza presentata e, se non ci saranno variazioni, basterà cambiare solo il periodo e procedere con l'invio. In caso di variazioni, invece, sarà sufficiente modificare i quadri corrispondenti e/o l'elenco dei lavoratori. Nell'ipotesi di assegno ordinario, se dovessero variare i lavoratori da sospendere, dovrebbe essere previsto anche l'invio di un nuovo file CSV.

4) Bonus Sud, NEET e IO lavoro

Non ci sono novità inerenti a questi incentivi. A tal proposito si rammenta che:

- a) La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) aveva prorogato anche per l'anno 2019 il bonus Sud. L'ANPAL lo aveva inizialmente disciplinato per le sole assunzioni decorrenti dal mese di maggio dello stesso anno. Con successivo decreto del 12/07/19, l'ANPAL ha esteso il bonus anche alle assunzioni effettuate nel primo quadrimestre dell'anno con una dotazione ulteriore di 200.000.000,00 di euro. Com'è noto, i fondi per il periodo maggio-dicembre sono esauriti, mentre invece, residuerebbero ancora parte dei fondi relativi al primo quadrimestre non del tutto spesi. Dopo un primo ristorno di circa 40.000.000,00 euro di residui, l'ANPAL non ne ha effettuati altri. Al momento, quindi, numerose istanze risultano inevase nonostante l'esistenza di fondi residui.
- b) L'Incentivo Occupazione Neet per l'assunzione di giovani tra i 16 e i 29 anni previsto nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" continua a non essere operativo, stante l'assenza di finanziamento da parte dell'ANPAL.
- c) IO Lavoro, il nuovo incentivo per l'assunzione di giovani, fino a 35 anni di età, introdotto con decreto ANPAL n. 44/2020, non è operativo in assenza della relativa Circolare dell'INPS che sarà emanata dopo l'atteso parere da parte del Ministero del Lavoro.

5) Liquidazione ANF arretrati

Con la circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, l'Istituto ha fornito le indicazioni relative alla **nuova modalità** di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.





Il messaggio 26 agosto 2019, n. 3119 riassume le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS, in particolare per la valorizzazione dei campi del nuovo elemento <'infoaggcausalicontrib'>. Fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per **arretrati di importo superiore a 3.000 euro** secondo le disposizioni impartite con il messaggio 31 ottobre 2017, n. 4283.

Sebbene nei precedenti tavoli tecnici era stato dato per imminente lo sblocco di tale limite, l'INPS ha comunicato che, invece, rimarrà invariato almeno fino a luglio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE (Dott.ssa Marina E. Calderone)

(Marine Elvire Calolerone

MEC/FD/sb

FAQ INPS

(allegate al report del tavolo tecnico dell'11.05.2020)

SR41

D: È previsto un aggiornamento del software CIG_SM?

R: Non è previsto un aggiornamento.

D: Per "orario settimanale contrattuale" s'intende, anche riguardo i part-time, l'articolazione dell'orario di lavoro di un full-time?;

R: Si intende full-time.

D: Quando è indispensabile compilare il campo "Articolazione settimanale dell'orario non uniformemente distribuito"?

R: Non è indispensabile: il calcolo viene effettuato sulle ore dichiarate per ogni settimana.

D: Come valorizzare la colonna 8 del quadro C (ANF) alla luce delle nuove modalità di gestione degli ANF?

R: Si valorizza mettendo l'importo ANF spettante per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro.

D: Come comunicare il caso di ANF per i part-time verticali per cui ci sono solo dei giorni da corrispondere?

R: In caso di non sospensione, quindi con retribuzione parziale nel mese, gli ANF devono essere interamente anticipati dal datore di lavoro.

D: Nel calendario proposto dal programma la domenica non è prevista, lo schema è fisso dal lunedì a sabato. Ci sono moltissime lavorazioni che prevedono il lavoro di domenica con riposo in altro giorno. Abbiamo un'autorizzazione dal 13/3 al 22/3. Prima settimana in cassa integrazione, 13/14/15 (domenica), e poi la successiva dal lunedì al venerdì- Quindi sarebbero 64 ore (8 giorni per 8 ore). Non potendo indicare nel calendario proposto la domenica, si verrebbero a perdere 8 ore. Quali sono le possibili soluzioni?

R: Dato che non possono essere indicate ore lavorabili da integrare di domenica, tali ore possono essere traslate sul giorno di riposo settimanale in modo che nel corso della settimana il numero di ore di CIG necessarie resti comunque invariato.

CIGO e FIS

D: Considerato che le istanze Covid-19 non incidono sui contatori della CIG aziendale, sarebbe possibile inviare un'unica domanda per matricola comprendente più unità produttive?

R: La domanda deve essere comunque presentata selezionando una singola unità produttiva censita perché i contatori sono sulla singola unità produttiva e non sull'azienda. Si ricorda che deve essere comunque effettuato il monitoraggio delle autorizzazioni che sono rilasciate oltre i limiti di fruizione perché gravano su apposito finanziamento statale e non sulle gestioni ordinarie.

D: Nell'ordinario è possibile conguagliare il mese successivo alla notifica della PEC. Esempio: PEC il 1/4, conguaglio il 16/5. Ritengo che tale regola sia legata al pagamento del contributo addizionale che con la causale Covid non è dovuta. Ci si interroga se, nell'esempio indicato, fosse possibile anticipare il conguaglio al 16/4.

R: Se si vuole conguagliare un'autorizzazione per Covid rilasciata ad aprile con il flusso di aprile riferito a marzo, la risposta è positiva se, ovviamente, il conguaglio riguarda periodi di marzo o antecedenti.

Cassa Integrazione in Deroga

D: Per i lavoratori intermittenti che avranno accesso alla CIGD, per inserirli nell'Uniemens e nel file SR41 occorre elaborare un cedolino con tante ore di CIGD quante sono quelle spettanti in ciascuna settimana in base alla media dei 3 (o 12) mesi precedenti?

R: L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti." (circolare n. 47/2020 - paragrafo F - Cassa integrazione in deroga)

FIS

D: Ci sono sviluppi riguardo il diritto agli ANF durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario?

R: Nel decreto di maggio è prevista l'erogazione degli ANF per il FIS con causale Covid.

D: Nel quadro "E" del modulo di domanda, nella colonna "orario contrattuale", se per una data qualifica (es. operai) sono presenti sia lavoratori full-time che part-time, è possibile indicare l'orario contrattuale previsto dal CCNL per i full-time (es. 40)?

R: Il quadro E va così compilato: numero beneficiari: va indicato il numero totale di beneficiari per quella qualifica (somma del numero di persone full time e part time per quella qualifica).

Ore da integrare: il numero totale di ore richieste per quella qualifica, totale complessivo delle ore da integrare per il periodo richiesto.

Orario contrattuale: ore contrattuali settimanali per qualifica (per orario intero, non part time) come da contratto. Se vi sono più contratti con orari contrattuali diversi per la stessa qualifica allora va inserito un numero medio di ore contrattuali.

UNIEMENS

D: Per la CIG in deroga qual è la corretta esposizione nel flusso Uniemens?

R: Si rinvia al contenuto del messaggio 1175/2020

Messaggio 1175/2020

2.1. Precisazioni Con riferimento agli adempimenti informativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento, si evidenzia che, come precisato anche con le circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario.

Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall'articolo 15 del D.L. n. 9/2020 e dall'articolo 22 del D.L. n. 18/2020, l'erogazione della prestazione avverrà, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Istituto (cfr. il paragrafo D della circolare n. 38/2020 e il paragrafo F della circolare n.47/2020). Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello "SR41", finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione. Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l'indicazione delle settimane e di evento figurativo. Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall'integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello "SR41".

Ferme restando le modalità operative sopra descritte, si precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni. Con riferimento agli assegni erogati, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del D.L. n. 18/2020, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall'articolo 27, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro, al fine di consentire l'accredito della contribuzione correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere all'invio dei flussi Uniemens come indicato, con specifico riferimento alle prestazioni autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato (FSBA), al paragrafo 6.2 della circolare n. 53/2019.

D: In caso di pagamento diretto con SR41, qualora si dovesse procedere al versamento della sola contribuzione per solidarietà (cod. M900, M980 etc.), avremo l'Uniemens dipendente a zero per CIGD, quindi NR00, mentre la denuncia aziendale compilata solo per il contributo 10%. In questa situazione si genera il DM10 virtuale?

R: Sì, la modalità è corretta e viene generata la denuncia.





Forum Lavoro/Fiscale



DECRETO RILANCIO: LE DISPOSIZIONI

maggio

IN DIRETTA STREAMING sul sito www.consulentidellavoro.it

2020 dall'Auditorium dei Consulenti del Lavoro - ROMA

dalle ore 10:00 alle ore 13:00

ARGOMENTI:

- Semplificazioni in materia di ammortizzatori sociali
- Nuovi ammortizzatori sociali
- Proroga del divieto di licenziamento
- Aziende plurilocalizzate e CIGD: procedure attivabili
- Novità per i congedi parentali nel Decreto Rilancio
- Reddito di Emergenza

- Lavoro agile e contratto a termine
- Nuovo calendario fiscale alla luce delle proroghe
- Sorveglianza sanitaria
- Contributi a fondo perduto per aziende e professionisti
- Nuovo bonus per autonomi e professionisti
- Le altre novità del Decreto Rilancio

RELATORI

- Giuseppe Buscema
- Andrea Cafà
- Simone Cagliano
- Luca Caratti
- Emiliana Dal Bon
- Luca De Compadri
- Fabio Faretra

- Dario Fiori
- Paola Mancini
- Mauro Marrucci
- Paola Martinucci
- Antonello Orlando
- Pasquale Staropoli
- Vincenzo Silvestri

INTERVERRANNO

- Marina Calderone Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro
- Rosario De Luca Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
- Alessandro Visparelli **Presidente Enpacl**

MODERATORI

- Raffaella Gargiulo
- Ignazio Marino
- Valentina Paiano

L'EVENTO NON MATURA CREDITI FORMATIVI

SPONSOR





